



Stefano Spinelli
NOTAIO

Repertorio n. 7.761

Raccolta n. 5.691

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE"

AMBITO B - STRALCIO 1

CIG 99845306CE

CUI S01307110484202100126

CUP H15F21000630001

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré,
il giorno ventisei (26) del mese di settembre,
in Firenze, nel mio studio.

Avanti a me dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze, con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti

- PARENTI GIACOMO, nato a Volterra (PI) il 20 maggio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza, ai sensi del vigente Statuto Comunale, nella sua qualità di Direttore Generale del "COMUNE DI FIRENZE", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, codice fiscale e Partita IVA n. 01307110484, incarico conferito con Decreto del Sindaco del predetto Comune n. 2019/DEC/00035 del 6 giugno 2019 (ai sensi dell'articolo 50, comma 10, e dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000), in conformità a quanto disposto dall'articolo 107, comma 3, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 (nonchè ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165), ed in forza ed in esecuzione della Determina dello stesso Direttore del Comune di Firenze n. DD/2022/07105 in data 6 ottobre 2022; Determina del cui contenuto io Notaio ho preso visione;

di seguito per brevità indicato anche come "Comune" o "Stazione Appaltante";

- OLIVERI MAURO, nato a Genova il 9 dicembre 1972, residente a Genova, Capo di Santa Chiara n. 31, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome, vece e per conto, nella sua qualità di Procuratore speciale, della società "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED", (società a responsabilità limitata), costituita nello Stato del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in data 18 aprile 1969, e regolata dal diritto del medesimo Stato, con sede legale in Londra (Inghilterra), Fitzroy Street n. 8, W1T4BJ, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al n. 952468, codice fiscale attribuito in Italia n. 08221490017, in virtù di Procura spe-

REGISTRATO A FIRENZE
il 02/10/2023
numero 35737
serie 1T
Euro 200,00

ciale conferita con atto autentificato nella sottoscrizione dal signor David Noel Lloyd Fawcett, Notaio Pubblico di Londra - Inghilterra, in data 16 gennaio 2023, depositata in Italia negli atti di me Notaio, con Verbale di deposito di atto estero da me ricevuto in data 19 gennaio 2023, Repertorio n. 7.057, registrato a Firenze il 3 febbraio 2023 al n. 4322; detta società "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED" interviene al presente atto, in persona del Procuratore speciale, in proprio e quale "Mandataria" con rappresentanza delle società "ARUP ITALIA S.R.L.", "CUPELLONI ARCHITETTURA S.R.L.", "MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L.", "IN.PRO. S.R.L.", e del signor SCHINELLI MASSIMO LUCA, giusto l'incarico di mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa Procura, conferito in sede di "Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i." a rogito Notaio Alessandra Radaelli, di Milano, in data 10 novembre 2022, Repertorio n. 13.521, registrato a Milano DP1 il 24 novembre 2022 al n. 96022 serie 1T, di cui appresso; società e Raggruppamento Temporaneo di Imprese di seguito per brevità indicati anche come "Affidatario"; entrambe le parti contraenti vengono definite nel presente atto come "parti".

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, in virtù del presente atto

innanzitutto premettono quanto segue:

-- in data 17 giugno 2021 il Comune di Firenze ha bandito il concorso internazionale di progettazione "Concorso Internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'Area di Campo di Marte Nord e dello Stadio P.L. Nervi di Firenze" volto all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze", da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

-- con provvedimento n. 3801 del 31 maggio 2022, poi integrato con determinazione dirigenziale n. 5535 del 4 agosto 2022, è stata confermata la classifica finale del concorso, che ha decretato come proposta vincente quella presentata dall'allora Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con "Ove Arup & Partners International Limited" quale Mandataria ed i soggetti ivi indicati quali Mandanti;

-- a norma degli articoli 152 comma 5 e 154 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il bando di concorso prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di affidare al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando (ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), la redazione del progetto definiti-

vo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, previa verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando stesso;

-- l'art 226 del D.lgs. n. 36/2023 ha previsto l'abrogazione delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 1° luglio;

-- la medesima disposizione, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice previgente per le sole procedure in relazione alle quali, alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

-- la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi che fanno seguito a un precedente concorso di progettazione è confermata dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

-- al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto di fattibilità tecnico-economica, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto presentato in concorso;

-- il Progetto di Fattibilità tecnico-economica ed il quadro economico dell'intervento per la Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi (ambito B del concorso di progettazione) sono stati approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 370 del dì 11 agosto 2022;

-- con Determinazione Dirigenziale n. 6123 del 31 agosto 2022 è stata avviata una procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo piattaforma telematica START con l'allora Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con "Ove Arup & Partners International Limited" quale Mandataria ed i soggetti ivi indicati quali Mandanti, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B";

-- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 7105 del 6 ottobre 2022 i predetti servizi sono stati affidati al vincitore del concorso, allora Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con "Ove Arup & Partners International Limited" quale Mandataria ed i soggetti ivi indicati quali Mandanti;

-- in virtù di quanto esposto, come previsto nella procedura, è stato formalizzato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED" quale "Mandataria", e le società "ARUP ITALIA S.R.L.", "CUPELLONI ARCHITETTURA S.R.L.", "MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L." e "IN.PRO. S.R.L.", nonché il signor SCHINELLI MASSIMO LUCA, quali "Mandanti", giusto il citato "Atto costitutivo di rag-

gruppamento temporaneo di imprese e conferimento mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i." a rogito Notaio Alessandra Radaelli, di Milano, in data 10 novembre 2022, Repertorio n. 13.521;

-- con atto a mio rogito in data 19 gennaio 2023, Repertorio n. 7.058, registrato a Firenze il 24 gennaio 2023 al n. 2577, è stato sottoscritto tra il COMUNE DI FIRENZE e OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED - anche quale Mandataria dei soggetti sopra indicati - il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra;

-- in esito alla procedura negoziata (come in dettaglio indicata nell'atto a mio rogito in data 6 giugno 2023, Repertorio n. 7.468, in appresso citato), con successiva determinazione dirigenziale n. 1471 del 7 marzo 2023 sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva per appalto integrato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED" quale "Mandataria", e le società "ARUP ITALIA S.R.L.", "CUPELLONI ARCHITETTURA S.R.L.", "MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L." e "IN.PRO. S.R.L.", nonché il signor SCHINELLI MASSIMO LUCA, quali "Mandanti";

-- con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 28 aprile 2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze presentato dal predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese ed è stato da ultimo approvato (in seguito a precedenti approvazioni) il relativo quadro economico;

-- con ulteriore atto a mio rogito in data 6 giugno 2023, Repertorio n. 7.468, registrato a Firenze in data 8 giugno 2023 al n. 21742 (recante "Disciplinare d'incarico per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le prestazioni aggiuntive dell'appalto integrato finalizzato alla realizzazione dell'intervento di Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze Ambito B") è stato sottoscritto tra il COMUNE DI FIRENZE e OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED - anche quale Mandataria dei soggetti sopra indicati - il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra;

-- a seguito del definanziamento di parte dell'intervento con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2023, nell'ambito dei fondi PUI (Piani Urbani Integrati) originariamente assegnati con decreto interministeriale del 22 aprile 2022, si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 6141 del 24 luglio 2023 a rielaborare il quadro economico dell'intervento suddividendo il corpo principale della Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze - Ambito B - in stralcio 1 e stralcio 2;

-- con successivo provvedimento determinazione dirigenziale n. 6237 del 25 luglio 2023 è stata indetta la procedura negoziata di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze - ambito B - stralcio 1";

-- la stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal Bando di Concorso;

-- in esito a detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. DD/2023/06498 del 4 agosto 2023 i servizi tecnici di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente all'ambito B - stralcio 1, sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, al vincitore del concorso Raggruppamento Temporaneo di Imprese con "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED" quale "Mandataria", e le società "ARUP ITALIA S.R.L.", "CUPELLONI ARCHITETTURA S.R.L.", "MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L." e "IN.PRO. S.R.L.", nonché il signor SCHINELLI MASSIMO LUCA, quali "Mandanti";

-- l'Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi compresa adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva come previsto dall'art. 10 del presente Contratto;

-- l'Affidatario ha dichiarato, come in questa sede conferma, che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni;

-- vista la seguente documentazione:

* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del Decreto Legge n. 59 del 2021, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

* Allegato 1 al predetto decreto, recante l'individuazione degli interventi e del/i soggetto/i attuatore/i, nonché dei relativi CUP;

ai fini dell'intervento "Riqualificazione Stadio Artemio

Franchi di Pier Luigi Nervi" - CUP H15F21000630001 dell'importo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinquemilioni e zero centesimi), incluso nell'Allegato 1 del citato DPCM del di 8 ottobre 2021, è stato individuato quale Soggetto Attuatore il Comune di Firenze;

-- sulla base di quanto sopra esposto, previa approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 630 del 30 dicembre 2021, è stato sottoscritto il Disciplinare tra il Ministero della Cultura ed il Comune di Firenze per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione dello stadio Franchi di Pier Luigi Nervi", per quanto attiene ad un lotto di importo pari ad Euro 95.000.000,00 (novantacinquemilioni e zero centesimi);

-- con Decreto del Ministro della Cultura, Rep. n. 139 del 23 marzo 2023, è stato definitivamente assegnato al Comune di Firenze il finanziamento pari ad Euro 95.000.000,00 (novantacinquemilioni e zero centesimi) relativo al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Programma D.1 Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

-- il Comune di Firenze, a seguito di presentazione di regolare domanda di accesso al Fondo avvio opere indifferibili (art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022), è risultato assegnatario di ulteriori Euro 15.259.400,90 (quindicimilioniduecentocinquantanovemilaquattrocento e novanta centesimi), in relazione al finanziamento del Ministero dell'Interno piani urbani integrati (PUI) "SPORT E BENESSERE -NEXTRE_GENERATION FIRENZE 2026" della linea progettuale «Piani Integrati -M5C2- Investimento 2.2» (Decreto Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18 ottobre 2022) e di ulteriori Euro 28.975.000,00 (ventottomilioninovecentosettantacinquemila e zero centesimi) per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali di competenza del Ministero della Cultura (fondi PNC - PNRR) (Decreto Ragioneria Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023);

-- pertanto, giusto quanto sopra precisato, in continuità con quanto previsto negli atti in data 19 gennaio 2023 ed in data 6 giugno 2023, e nei provvedimenti ivi in dettaglio citati, le parti intendono oggi formalizzare apposito incarico (appalto) di cui alla procedura menzionata e per l'intervento citato (incarico per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - ambito B - stralcio 1), mediante la formalizzazione di apposito "contratto" recante specifico "disciplinare" inerente i reciproci obblighi e diritti.

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i costituiti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il COMUNE DI FIRENZE affida ad "Ove Arup & Partners International Limited", la quale accetta, in quanto mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con "Arup Italia S.r.l.", "Mario Cucinella Architects S.r.l.", "Cupelloni Architettura S.r.l." e Schinelli Massimo Luca, tutti Mandanti, i servizi di redazione della progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativamente all'ambito B - stralcio 1, compresi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, finalizzato alla realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze - ambito B - Stralcio 1" - l'oggetto è meglio identificato nel documento denominato "Perimetro dell'area oggetto dell'incarico" il quale, omessane la lettura per espressa dispensa datane dai costituiti parenti a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto, inclusi tutti gli aspetti concordati nella fase della procedura negoziata di cui alle premesse.

2.1 Contenuti del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicato come "Codice", e dal relativo allegato I.7, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale e regionale vigente in materia.

In particolare il progetto esecutivo dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e nel relativo allegato I.7; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall'Affidatario è stimato in Euro 95.446.659,93 (novantacinquemilioni quattrocento quarantaseimilaseicentocinquantanove e novantatré centesimi) di cui sono stati stimati Euro 83.993.060,74 (ottantatremilioni novecento novantatremilase sessanta e settantaquattro centesimi) per lavori, ed Euro 11.453.599,19 (undicimilioni quattrocentocinquantaquattremilacinquecento novantanove e diciannove centesimi) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento Preliminare alla Pro-

gettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato nel rispetto dei vigenti decreti CAM applicabili per materia.

Trattandosi di progettazione di opera complessa ai sensi del D.M. 1° dicembre 2017 n. 560, come modificato dal D.M. 2 agosto 2021 n. 312, l'intera attività di progettazione sarà redatta tramite software Building Information Modeling BIM, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I.9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il progetto esecutivo sarà completo di modello tridimensionale digitale così come di modello fisico realistico in scala adeguata, oltreché di render, sia esterni che interni, redatti tramite simulazione foto realistica.

L'attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati ove applicabili; in particolare per la progettazione esecutiva, comprensiva dell'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati di progetto risultanti in esito al concorso di progettazione e all'integrazione successiva, l'Affidatario è tenuto ad elaborare i documenti prescritti per il progetto esecutivo dalla sezione III dell'allegato I.7 al Codice, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Progetto e per completezza indicati nell'elenco elaborati allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 6237 in data 25 luglio 2023 di cui in premessa, inclusi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.

2.2 Modalità di consegna

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Comune nei tempi indicati nel presente atto in n. 1 (uno) esemplare cartaceo e n. 1 (uno) copia su supporto informatico in formato pdf. L'Affidatario dovrà realizzare tutte le copie cartacee necessarie all'ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, rimborsando all'Affidatario i costi sostenuti per la loro realizzazione.

Sarà comunque onere dell'Affidatario provvedere alla riproduzione cartacea e informatica degli elaborati a seguito dell'attività di verifica per la validazione.

Nel progetto definitivo dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni e modifiche richieste in esito alle operazioni di verifica degli stessi, nonché tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzatori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.3 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno, delle attività di competenza dell'Affidatario stesso e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dell'intervento, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'affidamento del presente incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni.

Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l'Affidatario sarà responsabile verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utiliz-

zato nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la Stazione Appaltante rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Nello svolgimento delle attività l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente [almeno ogni 15 (quindici) giorni] sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l'Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dalla Stazione Appaltante.

ART. 3 - VERIFICA E VALIDAZIONE

DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Al termine della progettazione esecutiva il Comune verificherà ai sensi dell'art. 42 del Codice di cui al D.Lgs. 36/2023 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante.

Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all'Affidatario un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche.

Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 11 che segue, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Affidatario provvederà all'aggiornamento del documento contenente il Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 comprensivo del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza.

ART. 5 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte dell'Affidatario, la massima riservatezza su ogni in-

formazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 6 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico entro i termini perentori di seguito indicati: * il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti o per l'espressione di pareri su specifiche tematiche, dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre il 30 settembre 2023; lo stesso dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni previste nella conferenza dei servizi sul progetto definitivo. Farà fede, quale data di consegna del progetto, la data di consegna delle copie digitali degli elaborati progettuali.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, in modo omnicomprensivo, tenuto conto del costo massimo delle opere stabilito in sede di bando, in misura pari all'importo indicato nel documento denominato "Calcolo onorario ai sensi del D.M. 17 giugno 2016", allegato alla determinazione dirigenziale n. 6237 del 25 luglio 2023, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 per quanto attiene alla progettazione BIM e con quanto previsto dal D.M. 15 dicembre 1955 n. 22608 per quanto attiene alla suddivisione in stralci, ribassato di una percentuale pari al 35% (trentacinque per cento) per un importo pari ad Euro 1.596.397,71 (unmilione cinquecento novanta seimilatrecento novantasette e settantuno centesimi) che sommati ad Iva e oneri di legge è pari ad Euro 2.025.509,42 (duemilioneventicinquemilacinquecento nove e quarantadue centesimi).

In particolare al suddetto corrispettivo è applicata la maggiorazione del 10% (dieci per cento) prevista dall'art. 2 comma 5 dell'allegato I.13 al Codice, trattandosi di appalto per il quale è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), nonché il compenso suppletivo del 15% (quindici per cento) di cui all'art. 10 del D.M. 15 dicembre 1955 n. 22608, in quanto la stazione appaltante richiede al medesimo progettista già incaricato dei livelli di progettazione antecedenti, che il progetto esecuti-

vo, inizialmente previsto su unico lotto, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti.

Tale corrispettivo, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e dell'allegato I.13 al Codice, sarà riferito, a consuntivo, ai valori delle opere effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo inferiore a quanto programmato, sia allorché il Comune richieda espressamente, nel corso della prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali in aumento dei costi di realizzazione delle opere.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro zero.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 si prevede l'applicazione di una clausola di revisione dei prezzi; non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto compatibile.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà come segue:

- 60% (sessanta per cento) dell'importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: da fatturarsi a seguito della consegna al Comune degli elaborati;
- 20% (venti per cento) dell'importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: da fatturarsi a seguito dell'emissione con esito positivo del Rapporto Finale di Controllo da parte del soggetto incaricato del servizio di Verifica della progettazione;
- il restante 20% (venti per cento) dell'importo previsto per la fase di progettazione esecutiva: all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, previo ottenimento dei pareri, permessi, o altri titoli autorizzativi necessari e comunque entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto esecutivo.

La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Comune.

Il Comune consente che tutti i soggetti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui sopra (Mandataria e Mandanti), possano emettere fatture per le prestazioni svolte, secondo la ripartizione degli importi precedentemente indicata dalla Mandataria "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED".

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente LFBW8.

ART. 9 MODIFICHE E VARIAZIONI

L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all'Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi.

È facoltà del Comune richiedere all'Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la realizzazione di modifiche che non figurano nel progetto iniziale, esse dovranno essere espressamente approvate dalla Stazione Appaltante, in seguito all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni. Il Comune definirà quindi un eventuale termine di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati da modificare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro economico delle opere, contabilizzerà le variazioni, autorizzando un aumento del corrispettivo per la prestazione dell'Affidatario calcolata come previsto dal tariffario vigente all'atto di affidamento dell'incarico, al netto dello sconto offerto dall'Affidatario nel corso della

procedura negoziata.

La procedura descritta nel paragrafo precedente verrà applicata anche nel caso di richieste di modifiche all'Affidatario da parte della Stazione Appaltante in merito a versioni del progetto già approvate.

ART. 10 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Affidatario ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia definitiva emessa da S2C2 S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 28 agosto 2023 e relativa "appendice 1" emessa in data 21 settembre 2023 per l'importo complessivo di Euro 558.739,20 (cinquecentocinquantomilasettecentotrentanove e venti centesimi) pari al 35% (trentacinque per cento) dell'importo del presente contratto, conservata in atti.

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 117 comma 8 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità.

L'Affidatario ha presentato inoltre la copertura assicurativa contro i rischi professionali mediante produzione di polizze emesse da:

* Lockton Companies LLP n. P3A74555 del 1° aprile 2023 con massimale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni e zero centesimi) - Assicurato: "OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED";

* Lockton Companies LLP n. P3A74555 del 1° aprile 2023 con massimale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni e zero centesimi) - Assicurato: "Arup Italia S.r.l.";

* AXA S.p.A. n. IT00021738EO23A del 31 dicembre 2022 con massimale di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni e zero centesimi) - Assicurato: "Mario Cucinella Architects S.r.l.";

* UNIPOL SAI n. 1/1577/122/150046862 del 20 dicembre 2022 con massimale Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) - Assicurato "Cupelloni Architettura S.r.l.";

* ARCH INSURANCE (EU) DAC n. PI-1835382207 del di 30 aprile 2023 con massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni e zero centesimi) - Assicurato: "IN.PRO. S.r.l.";

* SACAM Insurance Brokers S.r.l. n. LMIEPOPIGL0012020 e appendice n. LSMAEC010351-01 con massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) - Assicurato: signor Schinelli Massimo Luca.

Tali polizze di responsabilità civile professionale coprono i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione

ne del progetto esecutivo che determino a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze assicurative di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

ART. 10 BIS ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1) RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 (quindici) E NON SUPERIORE A 50 (cinquanta) DIPENDENTI [relazione pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del Codice e contestualmente trasmessa ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia (Linee Guida par. 10)]

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, i membri del RTI che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 che segue, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2) RELAZIONE SULL'AVVENUTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ'

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, i membri del RTI che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione

appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 11.

3) ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DELLE ASSUNZIONI NECESSARIE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario del contratto deve adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ART. 11 - PENALITÀ

1. Il mancato rispetto dei termini di consegna del progetto esecutivo, come indicati al precedente art. 6 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 14 e 15, comporterà l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

2. Il mancato rispetto dei termini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di verifica del progetto comporterà l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

3. Il ritardo o il mancato coordinamento periodico (di cui al precedente punto 2.2), imputabile all'Affidatario, al fine di riferire sull'andamento delle attività, comporterà l'applicazione di una penale pari a 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista.

4. La penale di cui ai precedenti commi non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

5. Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che ha per oggetto "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", si applicano le seguenti penali:

a) art. 47, comma 3 - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% (venti per cento) di tale ammontare netto;

b) art. 47, comma 3-bis - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% (venti per cento) di tale ammontare netto;

c) art. 47, comma 4 - nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 (zero virgola sei) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% (venti per cento) di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al comma 3 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP). Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

6. Le penali di cui al comma 5 non possono comunque superare, complessivamente il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

7. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento di cui al precedente art. 8 mediante la riduzione del compenso spettante all'Affidatario, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 (dieci) giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte del Comune di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente - della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'Affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

* ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 (trenta) giorni dal termine previsto al precedente art. 6;

- * accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negligenza o frode;
- * sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Stazione Appaltante;
- * applicazione di penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- * applicazioni di penali ex art. 47 per un importo superiore al 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale;
- * mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;
- * perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 che comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- * applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

ART. 14 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 23/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3, comma 2 d.l. 76/2020, sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia.

Pertanto, l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 16 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno [quantificato nella misura del 10% (dieci per cento) delle prestazioni eseguite].

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legisla-

tive e regolamentari.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo all'Affidatario.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli articoli dal 211 al 212 del Codice. E' esclusa la clausola arbitrale.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Firenze.

ART. 19 - INTESA PER PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 21 - ELEZIONE DOMICILIO

L'Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in Milano, Corso Italia n. 1 - 20122, presso la società "ARUP ITALIA S.r.l.".

ART. 22 - SPESE

Si intendono a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 23 - PRIVACY

L'Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del servizio è il Comune che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Comune, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'affidamento di incarico professionale

oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Comune e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 24 - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione con imposta in misura fissa (anche ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

ART. 25 REFERENTI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la Stazione Appaltante è l'Ingegnere Luca Buzzoni, e che il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto del Comune, ai sensi dell'art. 101 del Codice, è l'Ingegnere Fabio Montuori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Affidatario dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6; Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 e Art. 23.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato. L'atto, contenuto in unico documento informatico per ventuno pagine di scritturato, nonché una ulteriore pagina per l'allegato "A", oltre le verifiche di firma, è stato da me Notaio letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che da me interpellati lo approvano.


L'atto, memorizzato su supporto informatico statico e non modificabile viene sottoscritto dalle parti in mia presenza con firma digitale ed è quindi sottoscritto digitalmente da me Notaio alla presenza dei componenti alle ore che risulteranno dalla voce "data di ultima modifica" del file generato, una volta espletate le procedure di trasformazione del file informatico e di apposizione delle firme.

F.to digitalmente PARENTI GIACOMO

F.to digitalmente OLIVERI MAURO

F.to digitalmente STEFANO SPINELLI NOTAIO

Allegato al Disciplinare di Incarico



Limite dell'area oggetto d'incarico (Ambito B): area perimetrata con linea a tratti blu